



Regione Lombardia

DECRETO N. 11933

Del 14/09/2026

Identificativo Atto n. 882

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

MODIFICHE DELL'AVVISO DELLA MISURA "RE-IMPRESA" DI CUI AL D.D.S. 22 DICEMBRE 2023, N. 20803 E S.M.I. (SA.110071, COME PROROGATO CON SA.124450)

L'atto si compone di 60 pagine di cui
49 pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA START UP, INNOVAZIONE E ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

VISTA la legge regionale 7 agosto 2023, n. 2 "Assestamento al bilancio 2023 – 2025 con modifiche di leggi Regionale" che all'art. 4 "Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie", commi 2,3 e 4, prevede quanto segue:

"c.2. La garanzia autorizzata all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 – 2022) per un importo di euro 10.000.000,00 nell'ambito dell'iniziativa 'Turnaround financing', gestita da Finlombarda s.p.a. è rideterminata in euro 8.000.000,00 ed è destinata all'iniziativa 'Turnaround financing – Nuova edizione', gestita da Finlombarda s.p.a. e finalizzata a supportare le imprese con forte potenziale di crescita del business che avviano un processo di ristrutturazione di cui ad uno dei seguenti strumenti e procedure del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155):

- a) composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa;*
- b) accordi di ristrutturazione dei debiti;*
- c) concordato preventivo in continuità;*
- d) piano di ristrutturazione omologato (PRO).*

c. 3. Con provvedimento della Giunta sono individuati criteri, modalità e termini per il rilascio della garanzia di cui al comma 2, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

c. 4. Alla garanzia di cui al comma 2 si provvede per l'esercizio finanziario 2023 con le risorse accantonate da Regione per la prestazione di garanzie concesse in dipendenza di autorizzazioni legislative, di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' – Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025";

VISTA la legge regionale la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di



Regione Lombardia

intervento finanziario;

- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 che tra gli obiettivi regionali individua l'accesso al credito da parte delle imprese;

RICHIAMATA la D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1319 "Misura Re-impresa – Approvazione dei criteri applicativi e della garanzia ex l.r. 7 agosto 2023, n. 2" e s.m.i. che tra l'altro ha:

- previsto che la copertura finanziaria della misura pari a € 20.100.000,00 è assicurata come di seguito indicato:
 - € 11.500.000,00 a valere su risorse proprie di Finlombarda S.p.A. da utilizzare per la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine;
 - € 8.000.000,00 a valere sulle risorse regionali indicate al c. 4 della l.r. 2/2023 per la concessione della garanzia;
 - € 600.000 per i contributi a fondo perduto a valere sul capitolo 14.01.104.14259 del bilancio 2024 – 2025 con la seguente ripartizione:
 - € 400.000,00 esercizio finanziario 2024;
 - € 200.000,00 esercizio finanziario 2025;
- individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore della misura;
- stabilito che per l'assistenza tecnica da parte di Finlombarda S.p.A. il Dirigente competente procederà ad approvare un apposito incarico e i relativi costi, come indicati nel prospetto di raccordo 2023-2025, trovano copertura sul bilancio regionale come di seguito indicato:

capitolo	2023	2024	2025
1.11.104.11300	40.754,98	65.415,72	70.903,26

- previsto che i provvedimenti attuativi degli interventi siano attuati per le PMI in alternativa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 4 (calcolo dell'EsI) e 6 (controlli) e nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. articolo 17.2 lett. a) (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza), mentre per le Mid Cap esclusivamente nel rispetto del



Regione Lombardia

Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 e s.m.i;

- demandato a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis;
- approvato lo schema di garanzia rilasciata da Regione Lombardia a favore di Finlombarda S.p.A. per la realizzazione della misura Re-impresa;
- demandato al responsabile del procedimento nel Dirigente pro tempore della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, l'approvazione dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione dell'iniziativa;

DATO ATTO che l'accordo di garanzia tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la realizzazione della misura Re-impresa è stato sottoscritto in data 19 dicembre 2023 e ha una durata stabilita fino al 31 dicembre 2035;

RICHIAMATI:

- il d.d.g. 21 dicembre 2023, n. 20688 con cui è stata approvata l'offerta tecnica ed economica relativa all'incarico di assistenza tecnica a Finlombarda S.p.A. per la misura Re-impresa di cui alla D.G.R. n. 1319/2023, incarico sottoscritto in data 12 gennaio 2024;
- il d.d.s. 22 dicembre 2023 n. 20803 con cui è stato approvato l'avviso della misura Re-impresa in attuazione alla soprarichiamata D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1319, pubblicato sul B.U.R.L. S.O. n. 1 del 4 gennaio 2024 e aperto dal 22 gennaio 2024;
- il d.d.s. 15 marzo 2024, n. 4385 con cui è stata impegnata la spesa di euro 600.000,00 e contestualmente liquidato l'importo di euro 400.000,00 a favore di Finlombarda S.p.A. da destinare all'erogazione dei contributi a fondo perduto a favore delle imprese beneficiarie della misura Re-impresa a conclusione dell'intervento e presentazione della rendicontazione;
- il d.d.s. 14 maggio 2024, n. 7297 con cui sono state approvate le modifiche all'avviso di cui al decreto 22 dicembre 2023 n. 20803;
- la d.g.r. 24 marzo 2025, n. XII/4114 avente ad oggetto: "Ampliamento dei beneficiari della misura re-impresa di cui alla d.g.r. 13 novembre 2023, n. XII/1319";
- il d.d.s. 27 marzo 2025, n. 4302 avente ad oggetto: "Modifiche dell'avviso della misura "Re-impresa" di cui al d.d.s. 22 dicembre 2023, n. 20803";



Regione Lombardia

RICHIAMATA la D.G.R. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, la misura Re-impresa di cui alla D.G.R. n. 1319/2023 già inquadrata nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a € 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

DATO ATTO che a seconda del regime di aiuto scelto dall'impresa:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi



Regione Lombardia

del D.P.R. 445/2000 che:

- attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
- attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 18 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":
 - le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 3);
 - le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis di cui al il Regolamento (UE) n. 2831/ 2023;
 - ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, al Soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'Agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l'aiuto sotto forma di Contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 6);



Regione Lombardia

ATTESO che a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia sono state trasmesse alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, e che l'aiuto è stato registrato con SA. 110071 da parte della Commissione Europea, con scadenza 30/12/2027;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato "Re-impresa" è uno strumento finanziario combinato e si compone di:

- una Garanzia regionale gratuita (o parzialmente gratuita su richiesta del Soggetto Richiedente) su un Finanziamento a medio-lungo termine erogato da Finlombarda e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per il Progetto di Investimento;
- un Contributo, esclusivamente rivolto alle imprese che abbiano concluso positivamente una Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ai sensi degli artt. 12 e segg. del CCII;

RICHIAMATA la D.G.R. 3 agosto 2026, n. XII/6676 "Modifiche alla misura Re-Impresa di cui alla D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1319 e s.m.i. e proroga del relativo Accordo di garanzia e dell'aiuto SA.110071", che ha disposto, tra l'altro:

- l'estensione dell'accesso alla misura alle microimprese, con esclusione dei soggetti che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento;
- la riduzione dell'importo minimo del Finanziamento da euro 400.000,00 a euro 150.000,00;
- l'incremento del limite massimo del Contributo da euro 60.000,00 a euro 100.000,00, ferme le medesime regole di concessione;
- l'incremento del limite massimo del fabbisogno di capitale circolante al 50% del totale del Finanziamento;
- l'applicazione delle predette disposizioni a decorrere dall'approvazione dell'Avviso attuativo e la proroga dello sportello fino al 30 settembre 2029;
- di demandare al responsabile del procedimento nel Dirigente pro tempore della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, l'approvazione dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e l'adozione di tutti gli atti



Regione Lombardia

necessari all'attuazione dell'iniziativa;

- di approvare l'addendum all'Accordo di Garanzia rilasciata da Regione Lombardia a favore di Finlombarda s.p.a. per la realizzazione della misura Re-Impresa ex l.r. 2/2023 che modifica esclusivamente l'articolo 12 "Termine" prorogandolo al 31 dicembre 2038;

DATO ATTO che la medesima D.G.R. n. XII/6676/2026 ha previsto la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche relative alle modifiche e alla proroga del regime di aiuto, subordinando l'attuazione della proroga alla conclusione favorevole della relativa procedura di comunicazione;

PRESO ATTO che, in data 5 agosto 2026, la comunicazione relativa alle modifiche della misura Re-Impresa è stata validata nel sistema SANI2 con numero di caso SA.124450, con riferimento agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI di cui all'art. 17 e agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza di cui all'art. 18 del Regolamento GBER;

RILEVATO che, ai fini dell'attuazione della D.G.R. n. XII/6676/2026, è necessario approvare un testo consolidato dell'Avviso che recepisca le modifiche disposte dalla Giunta e i conseguenti coordinamenti applicativi;

RILEVATO che l'Avviso vigente prevede, all'articolo B.2.a "Caratteristiche dei Progetti", una soglia minima del Progetto di Investimento pari a euro 500.000,00;

CONSIDERATO che la D.G.R. 3 agosto 2026, n. XII/6676 ha ridotto da euro 400.000,00 a euro 150.000,00 l'importo minimo del Finanziamento, al fine di rendere la misura maggiormente accessibile e aderente alle caratteristiche e ai fabbisogni delle imprese destinatarie, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni;

RILEVATO che il mantenimento della precedente soglia minima del Progetto di Investimento pari a euro 500.000,00 risulta non pienamente coerente con la riduzione dell'importo minimo del Finanziamento disposta dalla D.G.R. n. XII/6676/2026 e può limitarne l'effettiva portata applicativa;

RITENUTO pertanto, quale adeguamento attuativo conseguenziale alle modifiche approvate dalla D.G.R. n. XII/6676/2026, di ridurre da euro 500.000,00 a euro



Regione Lombardia

200.000,00 la soglia minima del Progetto di Investimento, al fine di assicurare coerenza tra la dimensione minima del Progetto e il nuovo importo minimo del Finanziamento;

RITENUTO di sospendere, a partire dalle ore 14.00 del 18 settembre 2026, lo sportello della misura "Re-Impresa" al fine di procedere ai conseguenti adeguamenti nel sistema informativo Bandi e Sevizi, fissandone la riapertura alle ore 10.00 del giorno 8 ottobre 2026;

STABILITO che le domande di agevolazione a valere sulla misura "Re-Impresa" che alla data di chiusura dello sportello risultassero in stato "bozza" non saranno più visibili e accessibili; pertanto, in ogni caso dovrà essere avviata la compilazione di una nuova domanda alla riapertura dello sportello;

VISTO l'allegato A "AVVISO DELLA MISURA "Re-IMPRESA" - Misura a sostegno delle imprese in temporanea difficoltà - Testo aggiornato a settembre 2026", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di approvare l'Allegato A "AVVISO DELLA MISURA Re-IMPRESA – Misura a sostegno delle imprese in temporanea difficoltà – Testo aggiornato a settembre 2026", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA la legge regionale n. 34/78 e ss.mm.ii. nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno in corso;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti della XII Legislatura e in particolare:

- la DGR N. XII/628 del 13 luglio 2023 "IX Provvedimento Organizzativo 2023" con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;
- la successiva D.G.R. 6 luglio 2026, n. XII/6412 avente ad oggetto "XI



Regione Lombardia

Provvedimento organizzativo 2026" con cui è stato confermato l'incarico di Dirigente della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;

DECRETA

1. Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa e in attuazione della D.G.R. 3 agosto 2026, n. XII/6676, l'Avviso della misura Re-Impresa, recependo le modifiche e i coordinamenti applicativi descritti nelle premesse del presente provvedimento.
2. Di approvare l'Allegato A "AVVISO DELLA MISURA Re-IMPRESA – Misura a sostegno delle imprese in temporanea difficoltà – Testo aggiornato a settembre 2026", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di stabilire che il termine per la presentazione delle domande è prorogato alle ore 14:00 del 30 settembre 2029, fatta salva la chiusura anticipata dello sportello in caso di esaurimento della dotazione disponibile per la Garanzia.
4. Di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. XII/6676/2026, le disposizioni introdotte con il presente provvedimento si applicano a decorrere dalla data di approvazione dell'Avviso aggiornato di cui al punto 2.
5. Di dare atto che la procedura di comunicazione alla Commissione europea prevista dalla D.G.R. n. XII/6676/2026 risulta validata nel sistema SANI2 con numero di caso SA.124450 e che restano ferme le disposizioni dell'Avviso in materia di aiuti di Stato, come aggiornate, in relazione alla durata, nel testo allegato.
6. Di sospendere, a partire dalle ore 14.00 del 18 settembre 2026, lo sportello della misura "Re-Impresa" al fine di procedere ai conseguenti adeguamenti nel sistema informativo Bandi e Servizi, fissandone la riapertura alle ore 10.00 del giorno 8 ottobre 2026.
7. Di stabilire che le domande di agevolazione a valere sulla misura "Re-Impresa" che alla data di chiusura dello sportello risultassero in stato "bozza" non saranno più visibili e accessibili; pertanto, in ogni caso dovrà essere avviata la compilazione di una nuova domanda alla riapertura dello sportello.
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. , sul portale istituzionale di Regione Lombardia e sul portale Bandi e Servizi al seguente link <https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/dettaglio/>



Regione Lombardia

[attività-produttive-commercio/sostegno-attività-imprenditoriali/re-impresa-RLO12023036183](#) e (www.bandiregione.lombardia.it).

9. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore per quanto di competenza.
10. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
GESSYCA GOLIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.